



# COMUNE DI MIRA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

### DETERMINAZIONE N. 763 DEL 28-08-2019

SERVIZIO 1-POLITICHE SOCIALI

POLITICHE SOCIALI

**Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Mira per l'anno 2018**

**Visto** il Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021 approvato con deliberazione di C.C. 79 del 20/12/2018;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 98 del 19/11/2018 con cui si è attribuito l'incarico dirigenziale del Settore 1 "Servizi al Cittadino" alla dott.ssa ANNA SUTTO la cui durata è di 12 mesi prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

**Vista** la determinazione n. 462 del 20/05/2019 con la quale **viene conferito sino al 31/05/2020** l'incarico di titolarità di posizione organizzativa denominata "Politiche Sociali" unitamente alla responsabilità dei procedimenti relativi agli adempimenti assegnati al Servizio "Politiche Sociali", alla dipendente Dott.ssa RENATA SQUIZZATO;

**Dato atto** di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**Vista** la Legge regionale n. 39 del 03.11.2017 che ha ridisegnato la disciplina dell'Edilizia Residenziale Pubblica;

**Visto** il Regolamento Regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica n. 4 del 10.08.2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018;

**Richiamati**, in particolare, l'articolo 24 della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" che disciplina le modalità per l'assegnazione degli alloggi e l'articolo 9 del Regolamento Regionale relativo a "Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria" che recita:

*<<1. I comuni che hanno indetto il bando, o l'Ater qualora delegata, procedono all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.*

*2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di 60 giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.*

*3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, sono collocati prioritariamente i nuclei familiari con più bassa situazione economica; in caso di parità anche della situazione economica, prevale la domanda con data di invio anteriore.*

*4. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale e dall'articolo 7, comma 1, lett. c).*

5. Entro 10 giorni dall'approvazione da parte del comune, la graduatoria provvisoria è pubblicata per trenta giorni consecutivi; la graduatoria deve essere completa dell'indicazione del punteggio conseguito, delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni, nonché dell'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere alla commissione alloggi prevista dall'articolo 33 della legge regionale.

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione alloggi. Il ricorso è depositato presso l'Ater ove è istituita la commissione e del deposito è data comunicazione al comune interessato.

7. La commissione alloggi assume le decisioni sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso e le trasmette al comune che provvede alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

9. In pendenza di particolari e complessi accertamenti relativamente ai requisiti di accesso dell'articolo 25 della legge regionale, i richiedenti sono comunque collocati provvisoriamente in graduatoria, fermo restando che, dopo le risultanze delle verifiche, la loro posizione in graduatoria provvisoria può essere modificata.>>

**Richiamata** la determinazione n. 1388 del 31.12.2018 con la quale è stato indetto il Bando di concorso per l'Assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica anno 2018 stabilendo quale termine per la presentazione delle domande il 01.03.2019;

**Dato atto** che sono pervenute n° **76** domande di alloggio;

**Preso atto** che l'ufficio competente, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del Regolamento Regionale n. 4/2018:

- ha provveduto all'istruttoria delle domande di alloggio presentate, verificando la completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione presentata;

- ha provveduto al caricamento di n. 76 domande sulla piattaforma informatica *Portale ERP* resa disponibile dalla Regione Veneto, attribuendo ad ogni singola domanda i relativi punteggi ed individuando n. 3 domande non idonee e pertanto non ammissibili;

- ha formato la graduatoria secondo i criteri di priorità indicati nell'articolo 9, comma 3 del Regolamento: in caso di parità di punteggio, si è tenuto conto della situazione economica più bassa, della domanda con data di invio anteriore e del numero di protocollo più basso - non sono stati necessari sorteggi;

**Atteso** che per le dichiarazioni rilasciate agli interessati nella compilazione della DSU – dichiarazione sostitutiva unica presentata in sede di definizione dell'ISEE – i dati relativi ai redditi e al patrimonio mobiliare provengono da banche dati nazionali e non necessitano di ulteriori controlli, mentre risulta necessario procedere alla verifica della corrispondenza del nucleo dichiarato nell'attestazione Isee con il nucleo anagrafico risultante dall'Anagrafe comunale nonché dell'eventuale presenza di proprietà immobiliari non dichiarate;

**Ritenuto** opportuno, al fine di non appesantire il procedimento amministrativo e permettere la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria nei tempi indicati dalla L.R. 39/2017, di procedere successivamente alla pubblicazione della stessa e comunque, in ogni caso, prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, alla verifica in merito alla presenza o meno di proprietà immobiliari in capo ai richiedenti e loro componenti il nucleo familiare;

**Dato atto** che, in fase di prima applicazione della normativa regionale, nell'istruttoria delle domande di alloggio per l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria provvisoria si è proceduto come segue:

1) controllo della corrispondenza del nucleo dichiarato nell'attestazione Isee con quello risultante dall'anagrafe comunale;

2) controllo della veridicità dei dati dichiarati relativamente alla residenza storica, anche mediante le certificazioni rilasciate da parte di altri Comuni;

3) quantificazione della “situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 39/2017” (prevista sia per l’accesso al Bando che per l’attribuzione del punteggio soggettivo) mediante l’utilizzo dell’applicazione “*Simulatore ISEE-ERP - COMPLETO*” disponibile sul portale regionale dedicato al Bando E.R.P.;

4) nei casi di richiesta di alloggio fatta per un nucleo diverso/ridotto rispetto a quello presente nell’Attestazione ISEE, è stata utilizzata l’applicazione “*Simulatore ISEE-ERP - ESTRATTO*” disponibile sul portale regionale dedicato al Bando E.R.P.;

5) per quanto attiene al punteggio riferito agli anni di residenza nel Veneto sono stati considerati gli anni di effettiva residenza, ivi compresi quelli di iscrizione AIRE, escludendo i periodi di cancellazione anagrafica;

6) nei casi di richiedenti con reddito Isee pari o tendenti allo zero, ai fini della determinazione del reddito Isee\_Erp e dello stato di indigenza, si è provveduto a verificare con il Servizio Sociale Professionale se trattasi di soggetti conosciuti e seguiti per situazioni di rilevanza sociale e di disagio abitativo;

7) per quanto attiene al requisito delle proprietà immobiliari la Legge Regionale prevede “*non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero*”; il Regolamento Regionale precisa che “*s’intende adeguato al nucleo familiare richiedente, l’alloggio che rispetta i parametri fissati per l’assegnazione di cui all’articolo 10.*” Nei casi di proprietà immobiliari su cui gravano procedimenti ipotecari si è tenuto conto dell’indisponibilità dell’immobile dimostrata attraverso idonea documentazione;

Per quanto riguarda il possesso o meno di patrimonio immobiliare all’estero, requisito non autocertificabile che necessita di una certificazione da parte del paese di provenienza del cittadino straniero, si rimane in attesa che venga reso disponibile l’elenco degli Stati Esteri aderenti a patti di reciprocità fiscale con l’Italia, ovvero l’elenco degli Stati Esteri in grado di certificare la titolarità o meno da parte dei cittadini stranieri di diritti su immobili all’estero;

8) con riferimento all’anzianità di presenza in graduatoria definitiva negli ultimi 10 anni è stato conteggiato un anno per ogni idoneità in graduatoria Bando ERP;

9) per i richiedenti privi di alloggio (mancanza di alloggio da almeno un anno) sono state considerate le persone senza fissa dimora con residenza presso la “Casa Comunale” da almeno un anno;

10) nei casi di richiedenti alloggio che hanno nel frattempo ottenuto un’assegnazione avvenuta prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria/definitiva si è provveduto ad escludere l’assegnatario;

**Ritenuto** quindi di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 1 della L.R. 39/2017 e dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2018, la Graduatoria Provvisoria relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Mira per l’anno 2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato sub. A);

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa;

**Dato atto** che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

**Dato atto** che il presente atto è soggetto a pubblicazione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio comunale ai sensi del comma 5 dell’art 9 del R.R. n° 4/2018;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

- 1) **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 comma 1 della L.R. 39/2017 e dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2018, la graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Mira per l’anno 2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato sub. A);

- 3) **Di pubblicare** all'Albo Pretorio comunale la suddetta **graduatoria provvisoria** per 30 giorni consecutivi ai sensi del comma 5 dell'art 9 del R.R. n° 4/2018;
- 4) **Di dare atto** che verrà data ampia informazione della pubblicazione della graduatoria provvisoria mediante l'utilizzo del sito Web e tramite comunicazione diretta ai concorrenti;
- 5) **Di stabilire** che avverso la suddetta graduatoria possono essere presentati, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, eventuali ricorsi presso la Commissione alloggi con sede in Venezia ove andranno anche depositati;
- 6) **Di dare atto** che qualora non vengano presentati ricorsi, decorso il termine di cui al punto 3, si provvederà ad approvare la graduatoria definitiva che sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria;
- 7) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa;
- 8) **Di dare atto** che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile  
*Anna Sutto*